

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 28.04.2021

Sommario

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ufficio Competente
- Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del Canone
- Art. 5 - Istituzione del Canone
- Art. 6 - Soggetti tenuti al pagamento del Canone
- Art. 7 - Determinazione del Canone
- Art. 8 - Applicazione del Canone
- Art. 9 - Determinazione delle tariffe
- Art. 10 - Modalità e termini per il pagamento del Canone
- Art. 11 - Occupazione abusiva di posteggi
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Disposizioni finali

Riferimenti normativi:

- Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1 commi n. 816, 821, da 837 a 845
- Deliberazioni Giunta Provinciale n. 443 del 19 marzo 2021 e n. 1881 del 6 settembre 2013
- Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36, art. 9bis
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 commi 639, 667, 668
- Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17, art. 16
- D. L.vo 7 marzo 2005 n. 82 e D. L. 22 ottobre 2016 n. 193
- "Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dd. 13.06.2017 e ss. mm.
- "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 1 marzo 2021

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in conformità alla Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443, che disciplinano i criteri di determinazione e di applicazione del canone per la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di pagamento, le agevolazioni, le sanzioni e l'importo minimo dovuto.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Canone" [da intendersi Canone per la concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche], il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale 6 settembre 2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443.
- b) per "concessione per l'occupazione di suolo pubblico", l'atto amministrativo mediante il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche;
- c) per "mercati e posteggi isolati" i mercati e i posteggi isolati individuati dal "Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante" del Comune di Pinzolo; allo stato attuale, i mercati che si svolgono nei centri del Comune sono classificati in mercati di servizio, mercati saltuari (fiere), mercati tipici e posteggio isolato;
- d) per "titolari", gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
- e) per "spuntisti" gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 15, commi 3 e 4, della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
- f) per "abusivi", i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;
- g) per "suolo pubblico", le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;

Art. 3 – Ufficio competente

1. L'ufficio comunale competente ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione ai sensi del “Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante”, alla stesura del presente Regolamento di istituzione del Canone e conseguente determinazione delle tariffe, all'applicazione ed alla riscossione delle stesse, è individuato nell'Ufficio del Corpo di Polizia Locale.

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del Canone

1. Presupposto per l'applicazione del Canone è l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal “Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante”, concessa ai titolari di concessione ed agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.

Art. 5 – Istituzione del Canone

1. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al presente Regolamento e di seguito denominato “Canone”, è istituito ai sensi della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale”, degli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, approvati con deliberazioni della Giunta Provinciale 06.09.2013 n. 1881 e 19 marzo 2021 n. 443 e dell'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160; in particolare, la Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 443 del 19 marzo 2021, la P.A.T. detta le indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera f) della Legge Provinciale sul commercio n. 17/2010 ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell'art. 1, comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai sensi di quanto previsto dalle sopra citate deliberazioni provinciali, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1 comma 837 della L. 27/12/2019, n. 160, dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, comprende e sostituisce la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee

di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Laddove risulti necessario quantificare la quota del canone mercatale all'interno del canone di posteggio si farà riferimento alle tariffe previste, dalla L. 27/12/2019, n. 160, art. 1 commi 841, 842 e 843, relative ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; si stabilisce inoltre che le stesse sono ridotte del 30% per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale. Per quanto riguarda ulteriori riduzioni o esenzioni si applicano quelle previste dal presente Regolamento.

3. In presenza di esoneri dal pagamento del canone mercatale o analoghi provvedimenti agevolativi introdotti da norme statali, i medesimi si intendono applicati anche al Canone di posteggio.

4. La disciplina per la richiesta e il rilascio delle concessioni/autorizzazioni se non prevista da regolamenti diversi segue quanto previsto nel Regolamento comunale per la gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, commi da 816 e seguenti, della legge 160/2019.

5. Il Canone ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

Art. 6 – Soggetti tenuti al pagamento del Canone

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista ovvero l'abusivo.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il Canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 7 – Determinazione del Canone

1. La tariffa del Canone di posteggio è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- b) durata dell'occupazione;
- c) spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali, per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati oltre che l'occupazione del suolo stesso, nonché per le operazioni di ripristino e pulizia delle aree al termine dello svolgimento del mercato stesso.

2. Al fine dell'applicazione del Canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle aree pubbliche ove trovano svolgimento i mercati di cui al presente Regolamento è così determinata:

Zona A	Zona B
Pinzolo	Madonna di Campiglio

Art. 8 - Applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato, come previsto dall'art. 6, alle fasce orarie ed ai metri quadrati di occupazione, relativamente ai mercati che si svolgono sul territorio del Comune, così strutturati:

MERCATO	PERIODO SVOLGIMENTO	FASCIA ORARIA DI SVOLGIMENTO
Mercato di servizio annuale Pinzolo	dal 1° mercoledì ottobre all'ultimo mercoledì di maggio	dalle 8.30 alle 14.00 TOT. ore 5 ½
Mercato di servizio stagionale Pinzolo	dal 1° mercoledì di giugno all'ultimo mercoledì di settembre	dalle 8.00 alle 14.00 TOT. ore 6
Mercato di servizio stagionale Madonna di Campiglio	dal 1° martedì di luglio al 1° martedì di settembre	dalle 8.00 alle 14.00 TOT. ore 6
Fiera del 1° maggio	1 maggio	dalle 8.00 alle 18.00 TOT. ore 10
Fiera di Fine Estate	prima domenica di settembre	dalle 8.00 alle 18.00 TOT. ore 10
Posteggio isolato stagionale Pinzolo	Dal 15 giugno al 15 settembre	dalle 10.00 alle 18.00 TOT. ore 8
Mercati tipici Pinzolo e Madonna di Campiglio	estate - inverno	dalle 9.00 alle 19.00 TOT. ore 10

2. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio reso libero a causa dell'assenza dei titolari. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore. Nel calcolo non si tiene conto dell'occupazione riguardante il soprassuolo con tende, anche se lo stesso risulta superiore al suolo concesso.

3. Il Canone non è applicabile ai produttori o imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del Codice Civile e dal D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nei mercati riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto all'art. 31,

comma 2 lettera w), qualora ricorrano i requisiti previsti dallo stesso comma, del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.

4. I produttori e gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in aree diverse da quelle previste al precedente comma 3 rientrano nelle tipologie indicate al precedente art. 6 comma 1, anche per quanto riguarda le tariffe applicabili di cui al successivo articolo 9.

Art. 9 – Determinazione delle tariffe

1. Al fine della determinazione del canone si applicano le tariffe giornaliere, rapportate alle ore di durata dei singoli mercati fino a un massimo di 9 ore, in ragione della superficie occupata, indicata nei provvedimenti autorizzatori.

2. Le tariffe del Canone sono determinate come segue:

Tipologia di occupazione	Zona A		Zona B	
	Tariffa giornaliera/mq calcolata per 9 ore massime	Tariffa oraria/mq	Tariffa giornaliera/mq calcolata per 9 ore massime	Tariffa oraria/mq
Mercato di servizio annuale	0,50	0,0555	/	/
Mercato di servizio stagionale	0,47	0,0522	0,47	0,0522
Mercati saltuari (fiere)	1,25	/	/	/
Posteggio isolato stagionale	0,50	0,0555	/	/
Mercati tipici	1,00	/	1,00	/

2. Le tariffe determinate con il presente Regolamento si intendono prorogate di anno in anno; eventuali variazioni che dovessero essere effettuate negli anni successivi, verranno adottate con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 10 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice D. L.vo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, possono altresì essere utilizzati i diversi strumenti di pagamento previsti dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
3. Il versamento del canone va effettuato all'Ente o suo concessionario tramite le modalità di seguito indicate.

MERCATO PERIODICO DI SERVIZIO ANNUALE (dal 1° ottobre al 31 maggio):

Venditori ambulanti titolari di posteggio: il pagamento dovrà essere effettuato, a scelta dell'operatore:

- anticipatamente in due tranches (la prima per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre e la seconda per il periodo 1 gennaio – 31 maggio), con le modalità di cui al punto 1;
- direttamente il giorno del mercato, sul luogo di occupazione, nelle mani degli Agenti della Polizia Locale, che rilasceranno regolare ricevuta.

Venditori ambulanti spuntisti: il pagamento del Canone dovrà essere effettuato direttamente il giorno del mercato, sul luogo di occupazione, nelle mani degli Agenti della Polizia Locale, che rilasceranno regolare ricevuta.

MERCATI PERIODICI DI SERVIZIO STAGIONALI:

Venditori ambulanti a posto fisso e spuntisti: il pagamento del Canone dovrà essere effettuato direttamente il giorno del mercato, sul luogo di occupazione, nelle mani degli Agenti della Polizia Locale, che rilasceranno regolare ricevuta.

MERCATI SALTUARI (FIERA DEL 1° MAGGIO – FIERA DI FINE ESTATE):

a) Venditori ambulanti a posto fisso: il pagamento del Canone deve essere effettuato nei termini e con le modalità che verranno indicate nella lettera di conferma, che il Comune invia ogni anno, almeno trenta giorni prima della fiera del 1° maggio, sia per gli operatori titolari della sola Fiera del 1° maggio che per quelli titolari di posteggio in ambedue le fiere.

Per i primi l'importo da pagare riguarderà una sola fiera, mentre per i secondi la somma sarà cumulativa delle due fiere. In questa seconda ipotesi l'importo dovrà essere pagato in un'unica soluzione, prima della fiera del 1° maggio; la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita agli Agenti della Polizia Locale.

Per i titolari di posteggio nella sola Fiera di Fine Estate (prima domenica di settembre), la lettera di conferma con le modalità ed i termini del pagamento, verrà inviata entro i trenta giorni precedenti la data della fiera stessa.

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): il pagamento del Canone dovrà essere effettuato direttamente il giorno del mercato, sul luogo di occupazione, nelle mani degli Agenti della Polizia Locale, che rilasceranno regolare ricevuta.

MERCATI TIPICI:

Per tutti i partecipanti, il pagamento del Canone dovrà essere effettuato direttamente il giorno del mercato, sul luogo di occupazione, nelle mani degli Agenti della Polizia Locale, che rilasceranno regolare ricevuta.

POSTEGGI ISOLATI:

Il Canone per il posteggio isolato dovrà essere effettuato anticipatamente, prima dell'inizio della stagione estiva, in un'unica soluzione, come da consuetudine consolidata negli anni; al/i titolare/i verrà inviata nota di comunicazione della nuova tariffa da corrispondere.

4. Le modalità di pagamento di cui sopra potranno essere modificate anche successivamente all'approvazione del presente Regolamento, nel caso in cui si dovessero rendere necessari eventuali adeguamenti ai nuovi sistemi di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione.

5. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito provvedimento della Giunta Comunale tenuto conto di particolari, momentanee e straordinarie difficoltà economiche.

Art. 11 - Occupazione abusiva di posteggi

1. Si considerano abusive le occupazioni di posteggi effettuate da soggetti:

- a) privi di atto di concessione o con atto di concessione scaduto e non rinnovato o non prorogato;
- b) non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.

2. Le occupazioni abusive sono accertate tramite verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale.

3. La responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva di posteggi è a carico dell'occupante abusivo.

Art. 12 – Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento.

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del Codice della Strada, D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della Legge 449/1997, nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.

Art. 14 – Rimborsi

1. Con riferimento al mercato annuale -dal 1 ottobre al 31 maggio-, [ovviamente nel caso in cui i titolari scelgano di effettuare il pagamento anticipatamente] gli interessati possono presentare, entro il 31 dicembre, la domanda per chiedere, il rimborso proporzionale, e comunque non oltre il 50 per cento del canone pagato, per il periodo non usufruito, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 per cento del periodo concesso.

Per l'assenza, anche giustificata, ad una delle due fiere- Fiera del 1° Maggio e Fiera di Fine Estate- o ad entrambe, non è previsto alcun rimborso, tranne nei casi di straordinarietà in cui il Comune debba procedere al loro annullamento.

Il termine per il procedimento relativo ai rimborsi di cui sopra deve essere esaurito entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non espressamente previsto dal Canone per la concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con il presente Regolamento, si applicano le norme previste per il Canone Unico.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
4. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, già emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.